

Cr.



Lecce 21/2/1952

*Avvocatura Distrettuale dello Stato**Risposta a nota*del
Dir.

Fax.

N°

REGISTRI

Partenza N°

Cont. N° 566

Pec. 30

OGGETTO: Brunetti Angelo fu Settimio

ALL'ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

A richiesta della scrivente e per uso giudiziario pregasi inviare certificato attestante che il nominato in oggetto ha in locazione un appartamento di proprietà di codesto Spett/le Ente, posto in codesta Città, rione Comenda, vico Sicilia n° 276 composto di tre vani cucina ed accessori, precisando la data in cui la locazione ebbe inizio.-

In attesa, si ringrazia-

L'AVVOCATO DELLO STATO

I. A. C. P. - Brindisi

23-2-52

PROT. N. 3678

Se prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta, se si risponde o no, si risponde.

0109

18 NOV 1981

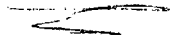
AL SIG. BRUNETTI ORONZO
Via Imperatore Costantino, 47
B R I D I S I

Con riferimento alla Sua lettera del 6 Novembre 1981 -
avverto l'attenzione dell'alloggio popolare sito in Brindisi
in Via Isonzo, n. 87 - ai comunisti che per poter procedere alla
cancellazione del suo nominativo dal ruolo delle agenzie relative
alle quote condominiali, è necessario che in S.V. invii a questo
Istituto, nel più breve tempo possibile, fotocopia dell'atto
Notarile di compravendita dell'alloggio.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NANCISI)



GR/ms



18 NOV 1981

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--0--

Rione.....

Isolato.....

Alloggi.....

Stanze n.....

Pervenuta il

Registrata al n.....

Firma del Funzionario

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto Brunetti Oreste
 nato a Yalano il 3.1.1916 domiciliato a ...
 Brindisi Via Yalano N° 2 Rione Via Appia
 Isolato scala A Piano Primo Quartino 2

chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
 lui tenuto in locazione dal 1.1.1947....composto di N° 2.....
 vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
 2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
 proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
 che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
 Rione (1). Yalano e composto di N° 2.....vani ed accessori,
 in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
 al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
 lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
 l'altro coniuge non legalmente separato)

è - non è

a) che

il proprio coniuge Sig. Nulla è - non è (2)
 proprietario nel Comune di di altra abitazione

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig.....ha - non ha(2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig..... fa parte
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
Brunetti Oronzo	3/11/1916	Capo famiglia
Labate Angelo	13/12/1914	figlio
Sarbelli Romano	29/11/1922	figlio
.....		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Dichiaro che... effetto della... imposta di...
R. Mob. il reddito imponibile di L. 102.000 -

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il Sig. Brunetti Oreste ha predetto la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1959 dichiarando agli effetti della imposta di R. Mobile il reddito imponibile di L. 102.000, detta dichiarazione non è stata ancora presa in esame. Negative per redditi di Complementare e Fabbriati.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 24 NOV. 1959

Il Direttore



Mod. 103 n. 2854
Esatto L. 50
IL COMPILATORE

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. ha - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. fa parte
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
... Brunetti Oronzo	3/11/1916	Capo famiglia
... Labate Angelo	13/12/1914	figlio
... Savelli Romano	29/1/1922	figlio
.....		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

... di cui ann. ... effett. dell'importo di ...
R. Mob. il reddito imputabile di L. 102.000 -

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

- ./.
- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo al-
l'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impe-
gna a pagarlo in unica soluzione ovvero (2) ~~in non oltre 20 anni~~
~~e precisamente in *contanti* anni in rate mensili posticipate al~~
~~tasso d'interesse del 5,80%.~~

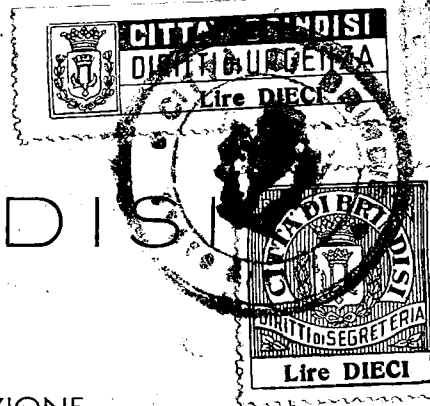
Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione
nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione
dell'alloggio che ha in locazione dal *1.1.1942*
Bancario
~~Alloggio ricevuto n° *100.346*~~ ¹⁸⁰ ~~vaglia postale di £.5.000 e lo~~
Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con
a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte
dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non sepa-
rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementa-
re per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte affe-
rente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 a per-
metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore
a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello
stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprie-
tà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della fa-
miglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113..

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme
contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposi-
zione al riguardo.

Data *5.11.1959*....

E. Bonetto Orsini

(firma per esteso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Brunetti, Orsuzo
Orsuzo!

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni

3602

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi.

19-11-959



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Avv. Giuseppe Genova)

Simon

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il Sig. Brunetti Oreste ha predetto la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1959 dichiarando agli effetti della imposta di R. Mobile il reddito imponibile di L. 102.000, detta dichiarazione non è stata ancora presa in esame. Negativo per redditi di Complementare e Fabbricati.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 24 NOV. 1959

Il Direttore
[Signature]



Mod. 103 n. 8854
Esatte L. 50
IL COMPILATORE <i>[Signature]</i>

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863

Brindisi, li 119 LUG. 1961

AL SIG. Brunetti, Onzo

Lotto 1 Scala A Int. 2

Via Brunetti

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 250 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 1405 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 250 £. 1395

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 60

2405

TOTALE LIRE

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.



DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'*Istituto* per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e *Sig. BRUNETTI Oronzo*, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno *10 Ottobre 1947*

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. *2* Scala *A* composta di vani *2* sito nell'isolato di *1° Lotte-Via Appia angelo Via Isenzo*

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data *10 marzo 1947* registrato a Brindisi il *10* al N. *10* Vol. *10* Foglio *registro atti privati*

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per *10 mesi* e per L. *15.000,-* (lire *quindicimila-----*)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. *1.500-* (lire *millecinquecento*)

Brindisi li *10 Ottobre 1947*

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

Brindisi



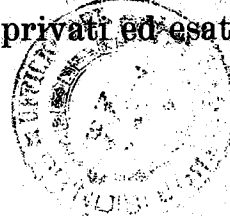
IL DENUNZIANTE

Brumetti Oronzo

Registrata la presente denuncia addì *7-11-47* N. *2625*
vol. *11* foglio *registro atti privati* ed esatte L. *Centocinquanta*

Il Procuratore

[Signature]



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, -4-1474)

IL PRESIDENTE

sulla scorta degli atti di Ufficio

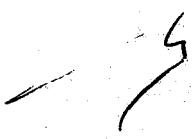
CERTIFICA

che Brunetti Angelo fu Settimio detiene in locazione dal 6/2/1950, un appartamento di questo Istituto, contrassegnato dal n. 25, 3° Lotto, Rione Commenda, composto di tre vani ed accessori.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Brindisi 29/2/1952



Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 22 agosto 1947

Prot. N. 548

OGGETTO:

Comunicazioni

L. Brunetti arauzo
puro Lattate
C.H.R.
Porto Cava 51

Mi prego comunicare che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al 1° lotto -Via Iconse -, piano terreno n° 2 con ingresso dalla SCALA A. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluse il consumo dell'acqua della luce elettrica e ogni altra e qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 22 agosto 1947 per la firma del relativo contratto di fitto previa versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di L. 1500 per fitto mensile anticipato e di lire 1500 a titolo di deposito cauzionale.

La prevengo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRUNETTI ORONZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.2 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO 1954



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallorino

Registrata la presente denuncia, addì

19 al N. 358

vol. foglio registro ed esatte lire

Cinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

[Signature]



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) In Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRUNETTI ORONZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento al 1° Lotto della Case
Popolari in Brindisi Via Appia

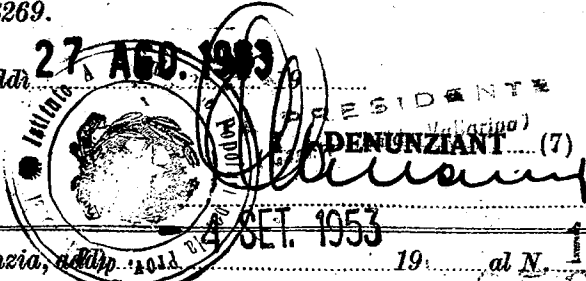
Durata della locazione: dal 20 agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI 27 AGO. 1953

addi



Registrata la presente denuncia, addi 24 SET. 1953 19 al N. 1508

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitte di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto, di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Brunetti Oronzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 59

DENUNZIANTE (*)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1959 19 al N. 664

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisette

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o conti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma addebitarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I):

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro, o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Stg. BRUNETTI Oronzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716.- mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 903)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) BRINDISI-Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Brucchi Oronzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento N° 2 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 1716 Mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

BRINDISI 27 AGO. 1957

A, addì

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Annullato, da esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)
o e ed il

Sig. BRUNETTI ORONZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

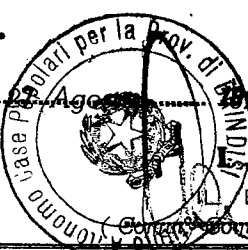
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti L. 1995- mensili anticipate 39.2%
Reddito catastale ~~esclusa la rivalutazione~~ L. 1800

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 23-8-1963 19 al N. 1868

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire
IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Cassese)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si sia versato il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da versare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale; qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o non capaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a torgo

Parte da trattarsi in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
347 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I Leottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRUNETTI ORONZO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1.995 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

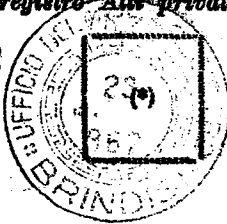
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 al N. 1733

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fagnano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a mezzo di scrittura autenticata entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbe principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora sia stato fatto il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di scrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. BRUNETTI Orlando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

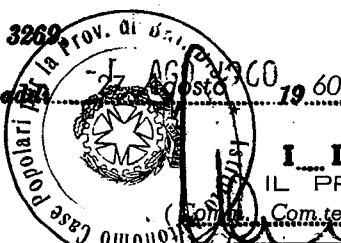
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI



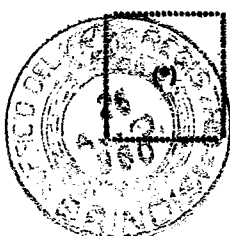
I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1897

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che ven-
venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal de-
ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richiest
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è resti
al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessi
risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continua-
delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura
parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua
novazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private
autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immo-
bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 vo-
la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamen-
sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca
pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando
denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni
dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da reg-
strarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modifi-
cata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto
verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923,
n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie
e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correspon-
sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni,
rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od im-
potenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare
per il dichiarante e da due testimoni.

387009

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7511

Brindisi li

8 NOV. 1962

RACCOMANDATA

AL SIG. Brunetti Onorato

Via Gronzo - 1° Lotto

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 1° Scala A

via Gronzo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. 677-088 = 611-100

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

A. C. P. - B. 1262

1815

PROF. N.

21 NOV. 1962

Quindi 20/11/962

All'Istituto Autonomo
Case Popolari
Brindisi

In riferimento alla Ricev. n.
in data 8.11.1962 di 25 H.

Il sottoscritto Brunetti

Orrozo inquirente al 1° lotto

Via Lancia 2 scala B interno 2.

ha domandato a co-teste

istituto affinché il suo appartamento

si sull'ora occupato venga

dato a titolo impermanente a

pagarlo ad unica soluzione

Di cui Ottavio Brunetti Orrozo

I.A.C.P. - Brindisi
PROT. N. 4091
13 GIU 1964



AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ROMA

e, p.c. All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il Sottoscritto BRUNETTI Oronzo nato il 3 gennaio 1916 a Fasano e domiciliato in Brindisi - Via Isonzo n°2 scala A inte.2 - piano rialzato - consistente in n°2 vani e accessori, fa presente di aver riscattato detto appartamento in un'unica soluzione in data 5-7-1963.

Con la presente porta a conoscenza di codesto Spett.le Ministero che la di lui moglie Labate Angela è affetta da Artrosi deformante con complicazioni - come leggesi dall'unito certificato medico - bisognosa di cure continue sia da familiari che da personale infermieristico e che gli appartamenti che si occupa sono privi di comodità per l'assistenza di cui ha bisogno, inoltre sono locali privi di riscaldamento e tra l'altro umidi.

Pertanto lo scrivente prega codesto Spett.le Ministero affinché le venga accordato di poter affittare detto alloggio, dovendo per i motivi suindicati trasferirsi in un'altra abitazione.

Con osservanza.

Brindisi, li 3/6/1964

Brutti Oronzo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4031

17-6-64

- AL SIG. BRUNETTI ORONZO
2^a Lotte Case Popolari
Via Isenzo

BRINDISI

o p. c.

- AL MINISTERO DEI LL. PP.
Direz. Gen. Edil. Stat. e Serv. ta
Divis. XIX^a-

R O M A

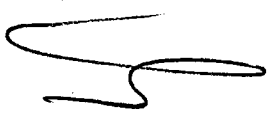
Con riferimento alla domanda datata 1.6.1964 e qui pervenuta in data 11.6.1964 con la quale si chiede l'autorizzazione ad affittare l'alloggio occupato dalla S.V. e riscattato in virtù del R. D. N. 17.1.1959 n. 2 con modificazioni, in unica soluzione, si esprime parere contrario non riscontrando queste L.A.C.R. gli estremi indispensabili previsti dalla art. 8 della Legge 27.4.1962 n. 231.-

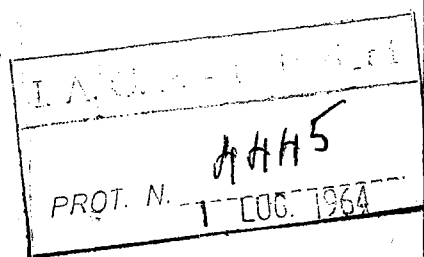
Infatti la S.V. abita in detto alloggio da molti anni con un nucleo familiare limitato a due persone e non ha fatto mai doglianza alcuna.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. lo Com. te U. G. VALLARINO)

PA/UG/ta.-





AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

tramite l'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il Sottoscritto BRUNETTI Oronzo nato il 3 gennaio 1916 a Fasano e domiciliato a Brindisi - Via Isonzo n°2 scala A int.2, consistente in n°2 vani e accessori, fa presente di aver riscattato detto appartamento in un'unica soluzione in data 5-7-1963.

Con la presente porta a conoscenza di codesta Spett.le Ministero che la di lui moglie LABATE Angela è affetta da Artrosi deformante avendo sopportato un'operazione alla 4° e 5° vertebra dell'ernia del disco con complicazioni di paresi, e per tali ragioni non può muoversi per accudire alla casa, anche precedentemente ha subito un'altro intervento di paratonia ed indossa il busto ortopedico, ed ha bisogno di essere assistito da personale infermieristico e di servizio.

I due locali che tutt'ora occupa sono insufficienti per l'assistenza di cui sopra e tra l'altro sono privi di mezzi igienici in quanto ha bisogno di bagni caldi e si trova nella impossibilità

presente per il risanamento della pratica nuova luce dei mezzi elementari

tà di curarsi perchè detti locali sono inadatti in quanto sono umidi mentre ha bisogno di ambienti asciutti e con termosifoni.

Con la presente si chiede a codesto Spett.le Ministero che le venga accordato di poter affittare detto appartamento, dovendo per i motivi suindicati trasferirsi in un'altra abitazione a piano terra. Fa presente inoltre che in data 3-6-1964 è stata inviata a codesto Spett.le Ministero una I^a istanza (alla quale vi era allegato un certificato medico), ed una al locale Istituto Autonomo Case Popolari, il quale ha espresso parere negativo per il solo fatto che non abbiamo fatto per il passato doglianza alcuna.

Poichè lo scrivente ha la di lui moglie in queste precarie condizioni di salute, invoca le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 27-4-1962 n°231, in quanto vi sono i gravi motivi che lo obbligano a trasferirsi in un'altra abitazione.

In attesa di un cortese riscontro, invia distinti saluti.

Brindisi, li 27/6/1964

Bruno Rizzo

5119

7 SET. 1964

Sez. Rag. G. ESCAL-

AL MINISTERO DEI LL.PP.-
DIREZ. GENERALE EDIL. STATALE
E SOVVENZIONATA-DIV. XIX

R O M A

OGGETTO: D.P.R. 17.1.1959 e success
sive modifiche-- Istanza affitto
alloggio sito in Brindisi Via Ison
zo n. 2-scala A int. 2-Sig. BRUNETTI
GRONZO. +

Con riferimento alla nota n. 5310/5576 del 26.8.64
di codesto On.le Ministero, si comunica che l'alloggio in
oggetto è sfornito dell'impianto di riscaldamento e che il
contratto di vendita è stato stipulato il 26 giugno 1963.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/GI/fr. 2





I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 5882
31 AGO. 1964

MOD. 47

26 AGO. 1964

Roma,

196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI
BRINDISI

Divisione XIX

Prot. N. 5310/5576/64 *Allegati*

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO: D.P.R. 17.1.1959 N.2 e successive modificazioni -
Istanza affitto alloggio sito in Brindisi - *Y*
Via Isonzo n.2 sc.A int.2 Sig. BRUNETTI Oronzo

Urgente

Si prega di comunicare, a stretto giro di po-
sta, la data della stipula del contratto di vendita dello
alloggio in oggetto e di far conoscere se lo stesso è for-
nito d'impianto di riscaldamento.

IL MINISTRO

da ott. 1981

113 01001 8002/0

113 01001 8002/1 con. subv. 101

Federico Antonia

Brindisi, 2 dicembre 1981

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI DELLA PRO-
VINCIA DI BRINDISI
B R I N D I S I

1293

Riscontro la cortese Vostra del 18 novembre 1981, prot.n. 9403, rimettendovi in allegato copia conforme della nota di trascrizione relativa all'atto di compravendita a rogito del Notaio Corrado Scorsone di Brindisi in data 1° ottobre 1981, reg.to. ivi il 19 detti al n.4780 con il quale ho provveduto alla vendita dell'appartamento di mia proprietà in Brindisi alla Via Isonzo n.2, scala A, interno 2 alla Sig.ra FEDERICO Antonia.

Distinti saluti.

(BRUNETTI Oronzo)

BRUNETTI Oronzo

Via Imperatore Costantino n.47

B R I N D I S I

10143
10 DIC 1981

reg.to

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

- 9337 -

NOTA DI TRASCRIZIONE

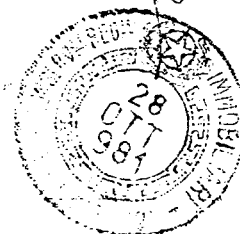
a favore di

FEDERICO (cognome) Antonia, nata a San Vito dei Nor-
manni (BR) il 23 maggio 1949, domiciliata a Brindisi
(C.F. "FDR NTN 49E63 I396N");

c o n t r o

BRUNETTI Oronzo, nato a Fasano (BR) il tre gennaio
1916, residente a Brindisi (C.F. "BRN RNZ 16A03 D508S").

In dipendenza dell'atto di Compravendita rogato il
1° ottobre 1981 dal dr. Corrado Scorsonelli, Notaio
in Brindisi, ivi reg/to il 19/10/1981 al n° 4780.

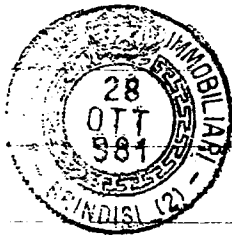


Mediante quale atto Brunetti Oronzo ha venduto a
Federico Antonia, accettante, la proprietà dell'appar-
tamentino di due vani ed accessori, sito a piano
rialzato dell'edificio in Brindisi, alla Via Isonzo,
2, scala A, interno 2. Detto appartamento è confi-
nante a nord e ad ovest con Carrozzo Virgilio, ad est
con De Giorgio Antonio e a sud con Via Isonzo, è
iscritto nel N.C.E.U. di Brindisi alla partita 2232,
in ditta al venditore, foglio 54, particella 28/2 -
Via Appia, 67-P.T.-Ctg.A/4-Cl.3^ - Vani 3,5-R.C.L.1309.
Tale compravendita abbraccia e comprende i proporziona-
li diritti condominiali afferenti l'immobile de quo,
a norma dell'art. 1117 C.C..-

Per il prezzo di lit. diecimilioni.- pagato.

IL TUTTO AI SENSI DEL CITATO ROGITO.-

Giuseppe Scorsone



CONSERVATORIA RR. II DI BRINDISI

28 OTT 1981

15063

13725

esane lire *lineare* -

£5000 -

E. M. PRIMO
CONSERVATORE
D. M. U. M.
R. REGE

Scorsone

Copia conforme all'originale -

Si rilascia per uso *consentito dalla legge* -

Brindisi, li 23 novembre 1981 -

[Signature]



Brindisi, 2 dicembre 1981

*Am
Aua*

1223
del 1981

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI DELLA PRO
VINCIA DI BRINDISI
B R I N D I S I

Riscontro la cortese Vostra del 18 novembre 1981, prot.n. 9403, rimette~~ndo~~Vi in allegato copia conforme della nota di trascrizione relativa all'atto di compravendita a rogito del Notaio Corrado Scorsonelli di Brindisi in data 1° ottobre 1981, reg.to ivi il 19 detti al n.4780 con il quale ho provveduto al la vendita dell'appartamento di mia proprietà in Brindisi alla Via Isonzo n.2, scala A, interno 2 alla Sig.ra FEDERICO Ant_onia.

Distinti saluti.

(BRUNETTI Oronzo)

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 10143
DATA 10 DIC. 1981

BRUNETTI Oronzo
Via Imperatore Costantino n.47
B R I N D I S I

*Portato al sig. in data 10/1/82
in data*

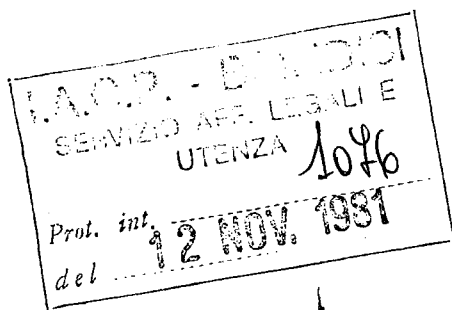
Brindisi, 6 novembre 1981

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO DELLE CA
SE POPOLARI PER LA PROVINCIA
DI BRINDISI
Via Casimiro n.2/b
B R I N D I S I

*M. Ruggero
prop. conf. univ.
Amo*

Con la presente Vi comunico che ho trasferito la pro
prietà dell'appartamento sito in Brindisi alla Via Isonzo (Via Appia
n. 87) alla Sig.ra FEDERICO Antonia.

Distin-ti saluti.



Brunetti Oronzo

BRUNETTI Oronzo
Via Imperatore Costantino n.47
B R I N D I S I

